

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MOCA IN MATERIA PLASTICA

Con la presente si dichiara che il materiale o l'oggetto

Art. 400M Bacinella lavandino cm.34x30x16-40x34x18

Fornitovi per confezionare/contenere tutti gli alimenti con contatto prolungato a temperatura ambiente

(Per la denominazione dell'alimento si è scelto il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle categorie alimentari indicate dalla Direttiva 85/572/CEE, recepita dal DM n. 220 del 26/04/1993, e succ. agg. e modifiche - Vedi nota a fine documento sull'art. 23 del Reg. (EU) n. 10/2011).

E' CONFORME
alla seguente legislazione comunitaria:

Regolamento (CE) n. 1935/2004
Regolamento (CE) n. 1895/2005 (derivati epossidici)
Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
Regolamento (EU) n. 10/2011 e succ. agg.
Regolamento (EU) n. 1183/12

ed alla seguente legislazione italiana:

Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti materiali/sostanze di partenza (per i materiali multistrato precisare qual è lo strato in contatto con l'alimento e allegare eventuali dichiarazioni di conformità dei fornitori):
polipropilene..

Test di idoneità alimentare (Barrare SOLO le caselle di interesse):

X Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate;

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e sono di seguito elencate:

NOME	Rif. No	Cas No	SML (mg/kg)

Condizioni di prova:

Simulante: alcool etilico 10% v/v (indicare il simulante o la relativa lettera)

Tempo e Temperatura: 30 minuti. - 100° (indicare tempo e temperatura di prova)

giganplast S.p.A.

Via Roma 21/23/25 20883 Mezzago (MB) Italia Tel. 039/62.747.1 Fax 039/62.747.47
E-mail info@giganplast.it www.giganplast.it P.iva 02744260965 C.F. 00733980155



giganplast S.p.A.

Industria per lo stampaggio di materie plastiche

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e succ. agg. e al Decreto n.338 del 22/07/1998. (Vedi nota a fine documento sull'art. 22 del Reg. (EU) n. 10/2011 sulle Disposizioni Transitorie).

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con le Direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e con il DM 21/03/1973 oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di materiale di confezionamento.

Nel materiale sono presenti sostanze regolate dai Regolamenti (CE) n. 1333/2008 e 1334/2008 e succ. agg.:

Diossido di titanio (sostanze chiamate "dual use").

Sali di Zinco (sostanze no LMS)

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento (EU) n 10/.2011 comma 3, lettere a e b e dal DM 21/3/73.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Questa dichiarazione ha una validità a partire dalla data sotto riportata e sarà precedentemente sostituita se interverranno cambiamenti nella produzione/formulazione del materiale o se i riferimenti legislativi al punto 1 saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

NOTA: la presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall'art. 22 - comma 1: "Disposizioni transitorie: Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all'articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all'allegato della direttiva 82/711/CEE ..." e dell'articolo 23: "Entrata in vigore e applicazione: ... Le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012" del Regolamento (EU) n. 10/2011.

Data.....Gennaio 2017

Cognome e Nome:Gigante Silvia.....

Funzione:Resp. Ufficio commerciale.....

Firma/(Timbro aziendale): ...

GIGANPLAST S.p.A.

Via Roma, 21-23-25
20888 MEZZAGO (MB)